

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 20571 Anno 2015**

**Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE**

**Relatore: DI NICOLA VITO**

**Data Udienza: 03/02/2015**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino

nei confronti di

Bajrami Samir, nato a Kosovo Polje (Serbia e Montenegro) il 17/03/1984

avverso la sentenza del 04/03/2014 del Gip presso il Tribunale di Alessandria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Gip presso il tribunale di Alessandria;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Gip presso il tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di Samir Bajrami, imputato del reato previsto dall'art. 2 d.l. 2 settembre 1983 n. 463, convertito il legge 11 novembre n. 638 perché, pur essendone tenuta, ometteva di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di dicembre 2008 e per i mesi da gennaio ad agosto 2009 per un totale di 1033,00 euro.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente solleva un unico motivo eccependo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione e deduce, al riguardo, che l'episodicità delle condotte e la modestia dei versamenti omessi non possono costituire elementi dai quali poter univocamente desumere un mero atteggiamento colposo dell'autore del reato ed escludere, di conseguenza, il dolo, trattandosi, comunque, di conclusioni che presuppongono una valutazione più ampia ed articolata che caratterizza una cognizione piena del fatto, solo all'esito della quale potrebbe eventualmente apprezzarsene la riconducibilità a colpa piuttosto che a dolo.

ver

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione è già stata scrutinata da questa Corte con precedenti pronunce (v. n. 14988 del 2015), con le quali è stato condivisibilmente affermato che il Gip, ritenendo verosimile che la condotta ascritta all'imputato non fosse sorretta dall'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, ha emesso sentenza di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, trasponendo esplicitamente al caso si specie il principio di diritto espresso dall'ordinanza di questa Sezione n. 40365 del 19/09/2012, Bottero, Rv. 253682, che aveva ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, nel valorizzare l'episodicità e l'importo contenuto delle inadempienze, aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 2, d.l. 463/83, per mancanza di dolo.

Tanto premesso, osserva la Corte che la questione posta dal Procuratore ricorrente non riguarda tanto la validità in sé del principio del quale il Giudice si è

munito per assolvere l'imputato, quanto i presupposti di applicabilità dell'art. 129, cod. proc. pen., in caso di richiesta, come nella specie, di emissione di decreto penale di condanna. In base all'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., il giudice che non intenda accogliere la richiesta ha due possibilità: 1) la restituzione degli atti al pubblico ministero; 2) la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.

La restituzione degli atti, nella scansione logica e procedurale prevista dalla norma, presuppone l'impossibilità di emettere, "rebus sic stantibus", la sentenza di proscioglimento e sanziona l'incompletezza delle indagini che non consente al giudice di determinarsi in un senso (accoglimento della richiesta) o nell'altro (pronuncia di sentenza di proscioglimento).

Non è pertanto compatibile con questo schema procedurale una sentenza di proscioglimento che, esprimendo un giudizio di verosimile insussistenza del dolo, tradisce l'assenza di certezze sul punto e disvela un giudizio di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto comportare, semmai, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

È opportuno ricordare che secondo l'arresto di Sez. U, n. 18 del 09/06/1995, Cardoni, Rv. 202375, il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale.

3. Nella vicenda scrutinata dalla citata ordinanza n. 40365/2012 il datore di lavoro aveva sempre osservato l'obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, omettendo di versare i contributi soltanto in modo episodico e per un periodo di tempo limitato, rendendo così certo (e non solo verosimile) il convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo generico e della attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo, sanzionato in sede civile. Si è trattato di giudizio fondato su un più ampio accertamento del fatto che, diversamente da quello oggi censurato, non si è limitato alla mera presa d'atto del limitato numero delle inadempienze e della loro minima entità, ma ha avuto un orizzonte più vasto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l'ulteriore corso.

Ver

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Alessandria per l'ulteriore corso.

Così deciso il 03/02/2015